

NOTIZIARIO N. 34 - 29 SETTEMBRE 2023

EVENTI *sviluppo pmi*

DAL 3 OTTOBRE	Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo.	pag. 3
DAL 17 OTTOBRE	R.L.S Rappresentante dei Lavoratori della sicurezza (32 ore).	pag. 4
DAL 24 OTTOBRE	Formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27).	pag. 6
DAL 26 OTTOBRE	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (12 ORE).	pag. 7
DAL 26 OTTOBRE	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (16 ORE).	pag. 8
7 NOVEMBRE	AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (6 ORE).	pag. 9
10 NOVEMBRE	AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (4 ORE).	pag. 10
DA NOVEMBRE 2023 A LUGLIO 2024	IFTS: TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC.	pag. 11
SCHEDA DI ISCRIZIONE.		pag. 12

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ ADR: pubblicato il dm 07/08/2023 esenzioni dalla nomina del consulente. pag. 14
- ◆ Rentri: pubblicato il decreto direttoriale n° 97 del 21 settembre 2023 relativo a scadenze e tempistiche di iscrizione. pag. 15
- ◆ Confimi Industria e INAIL: convegno "la sanificazione nel post pandemia", 12 ottobre ore 10:30. pag. 16

ESTERO

- ◆ Prodotti siderurgici: import dal 30 settembre 2023 - avviso di ADM sulle prove di origine presentabili. pag. 17

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Incentivo per i lavoratori dipendenti che posticipano il pensionamento: istruzioni INPS. pag. 18
- ◆ Decreto alluvione e sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi: aggiornamento delle istruzioni INAIL. pag. 29
- ◆ Comunicazione INPS delle posizioni assicurative anomale ai datori di lavoro e agli intermediari. pag. 33

Formazione teorico-pratica per addetti alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo

(Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire la formazione teorico-pratica a tutti coloro che devono utilizzare il carrello elevatore semovente con conducente a bordo

CONTENUTI

Modulo giuridico - normativo (1 ora)

Cenni sulla normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro semoventi

Modulo tecnico (7ore)

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno

Principali rischi connessi all'impiego dei carrelli semoventi

Nozioni elementari di fisica

Tecnologia dei carrelli semoventi, meccanismi, principi di funzionamento.

Componenti principali, fonti di energia

Sistemi di ricarica batterie

Dispositivi di comando e di sicurezza, sistemi di protezione

Le condizioni di equilibrio, gli ausili alla conduzione

Controlli e manutenzioni

Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, nozioni di guida, norme sulla circolazione

Modulo pratico: carrelli industriali semoventi (4 ore)

Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze

Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc....)

DOCENTI

Consulenti esperti nella formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

DURATA

12 ore

DATE

3 Ottobre (9.00-13.00), 10 Ottobre (9.00-13.00) e 13 Ottobre (9.00-13.00) 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 220,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

- **MODULO TEORICO (3 Ottobre e 10 Ottobre 2023)** in videoconferenza sulla piattaforma GOTOMEETING
- **MODULO PRATICO (13 Ottobre 2023)** c/o TOP RENT – Via Dismano 115 – Ravenna – Tel. 0544/46.34.00

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

R.L.S Rappresentante dei Lavoratori della sicurezza (32 ore)

OBIETTIVI

I partecipanti al termine del percorso formativo dovranno avere acquisito nozioni sia di tipo generale, sia di tipo specifico, che comportino la conoscenza di: - normative salute e sicurezza - organizzazione sicurezza in azienda - ruolo e compiti dei soggetti della sicurezza - valutazione dei rischi e relativo documento - rischi specifici delle mansioni e prevenzione infortuni - tecniche di comunicazione della sicurezza. I partecipanti dovranno inoltre essere in grado di valutare la completezza e la pertinenza della valutazione del rischio riferita a specifiche situazioni lavorative;

CONTENUTI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro: principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Il D.Lgs. 81/08 - Obblighi e adempimenti; L'organizzazione aziendale della sicurezza. Compiti e responsabilità delle figure aziendali: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore; Il servizio di prevenzione e protezione, il medico competente; I Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori: responsabilità cenni sul sistema della responsabilità: civile e penale. Cenni sugli organi di vigilanza e di controllo.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione. Il processo della valutazione del rischio. I principi di base. Le metodologie. La programmazione delle misure di prevenzione: provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali. Il documento di valutazione dei rischi (DVR). Capacità di individuare i punti maggiormente rilevanti nell'ambito del DVR I rischi interferenziali derivanti dalle attività in appalto (DUVRI). Esempi applicativi.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Gli ambienti di lavoro, gli aspetti di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione; Gli spazi di lavoro, lavoro in posizioni sopraelevate, in sotterraneo e in spazi confinati; La sicurezza delle macchine, delle attrezzature e impianti; La segnaletica di sicurezza; I dispositivi di protezione (individuali e collettivi); Il rischio elettrico; Le atmosfere esplosive; La prevenzione incendi. Il piano di emergenza e la prova di evacuazione.

PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE DEL LAVORATORE

Gli ambienti di lavoro, gli aspetti di igiene, con particolare riferimento ai rischi specifici della mansione; Il rischio derivante da agenti biologici, chimici e cancerogeni; Movimentazione manuale dei carichi Rischi derivanti da agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche; Rischio movimentazione manuale dei carichi: sollevamento, spinta e traino; Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori; L'utilizzo dei videoterminali; La sorveglianza sanitaria; La tutela delle lavoratrici madri e dei minori



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SALUTE E SICUREZZA

Analisi dell'organizzazione del processo lavorativo per la riduzione dei rischi; Analisi degli infortuni e degli incidenti alla ricerca di errori latenti e organizzativi; Analisi dei bisogni formativi e rischi prevenibili con la formazione; Fattori ergonomici, psicologici e condizioni di lavoro particolari; Rischio Stress lavoro correlato; Principio di precauzione, attenzione generale, clima delle relazioni aziendali, rischio di molestie, mobbing; Rischi ricollegabili alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri Paesi e alla tipologia contrattuale; Gli stili di vita.

IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

La rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza: Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), Il rappresentante dei lavoratori di sito. Le attribuzioni del Rappresentante: Il ruolo propositivo partecipativo; Il diritto di informazione; Il diritto di consultazione; Il diritto di accesso; La riunione periodica; La formazione collegata

COMUNICARE LA SICUREZZA

La formazione, una strategia vincente per la diffusione della cultura della sicurezza; Le fasi essenziali della progettazione formativa: Le basi della comunicazione; La comunicazione interpersonale; Strategie comunicative: Efficacia ed importanza della comunicazione; Capire ed usare con efficacia i principi della comunicazione interpersonale; Tecniche per la trasmissione efficace dei messaggi interpersonali
Analisi delle esigenze comunicative; La comunicazione verbale e non; La comunicazione persuasiva
Il lavoro di gruppo come processo di una elaborazione comunicativa; Le dinamiche di gruppo
La gestione delle riunioni; La negoziazione e il ruolo propositivo/consultivo del RLS

DURATA

32 ore

DATE

17 Ottobre (9.00-13.00), 18 Ottobre (9.00-13.00) 25 Ottobre (9.00-13.00) 27 Ottobre (9.00-13.00) 3 Novembre (9.00-13.00) 8 Novembre (9.00-13.00) 10 Novembre (9.00-13.00) e 15 Novembre (9.00-13.00) 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini – sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA LA FORMAZIONE POTRA' ESSERE EROGATA ANCHE IN VIDEOCONFERENZA

Formazione per l'attribuzione della qualifica PES/PAV da parte del datore (Norma CEI EN 50110-1 e Norma CEI 11-27)

OBIETTIVI

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni, la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica CEI 11-27 IV edizione 2014.

CONTENUTI

La valutazione del rischio elettrico; la legislazione della sicurezza elettrica; Lavoro elettrico e lavoro ordinario; Qualificazione del personale; Il rischio elettrico e gli effetti della corrente elettrica; Resistenza elettrica del corpo umano; Effetti dell'elettricità sul corpo umano; Curve di pericolosità e di sicurezza; Tipologie di lavoro elettrico; Zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico; Scelta del tipo di lavoro elettrico; Lavoro elettrico e non elettrico; Distanze regolamentate DL, DV e DA9; Zona di lavoro, parti attive, ruoli e comunicazioni; Delimitazione della zona di lavoro; Parti attive pericolose; Ruoli delle persone impegnate in un lavoro elettrico; Caratteristiche dei lavoratori elettrici; Attribuzione delle qualifiche PES, PAV, PEI; DPI e attrezzi per lavori elettrici; Obbligo di uso dei DPI dal DLgs 81/08; I principali DPI elettrici; Attrezzi per lavori sotto tensione BT; Attrezzi per lavori fuori tensione MT/BT; Lavori elettrici fuori tensione in bassa tensione; Lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione; Tipologie di lavoro sotto tensione; Organizzazione del lavoro; Lavori sotto tensione a contatto; Lavori sotto tensione a distanza

DESTINATARI

Installatori, manutentori, e quanti svolgono attività per la quale è necessario eseguire lavori su impianti elettrici, sia fuori tensione che sotto tensione, con tensione fino a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., sia lavori in prossimità su impianti in AT

DURATA

16 ore

DATE

24 Ottobre e 31 Ottobre 2023 (ore 9.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 250,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 300,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (12 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il Servizio di emergenza del S.S.N.
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

12 ore

DATE

26 Ottobre (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00) **7 Novembre 2023** (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 180,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (16 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare le con il Servizio di emergenza del S.S.N
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

16 ore

DATE

26 Ottobre e 7 Novembre 2023 (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 240,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (6 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

6 ore

DATE

7 Novembre 2023 (ore 11.00-13.00 e 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 90,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 110,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini - (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (4 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'aggiornamento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03.

CONTENUTI

- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Acquisire capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenze del S.S.N.

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

4 ore

DATE

10 Novembre, 2023 (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 70,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 85,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

IFTS: TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC

800 ORE DI CUI 240 DI STAGE

DA NOVEMBRE 2023 A LUGLIO 2024

ISCRIZIONE GRATUITA



0544 280280

sviluppo pmi

formazione@sviluppopmi.com

TERMINE ISCRIZIONI: VENERDÌ 20 OTTOBRE

FIGURA PROFESSIONALE

Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico.

Le competenze acquisite gli consentono di agire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati.

La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.

CONTENUTI

lingua inglese, algebra, elettronica e elettrotecnica, informatica industriale, disegno meccanico e progettazione, trasduttori e dispositivi di comando, motion control
PLC, robotica industriale, malfunzionamento HW e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, automazione e data management, visita guidata transnazionale

SCOPRI DI PIÙ E CONTATTACI



SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel. Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane..... E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail.....Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

ADR: PUBBLICATO IL DM 07/08/2023 ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE

A completamento di quanto anticipato con la Circolare del 21/12/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N° 46 DEL 22/12/2022), in data 20 settembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 7 agosto 2023 che definisce le condizioni alle quali le imprese possono avvalersi dell'esenzione dalla nomina di un Consulente per la Sicurezza per il trasporto delle merci pericolose su strada, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR.

In particolare, il provvedimento individua, per le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose su strada i seguenti possibili casi di esenzione:

- Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
- Trasporto in colli;
- Spedizioni occasionali;
- Esclusione dal campo di applicazione.

Anche in caso di esenzione dalla nomina, rimangono comunque in capo al Legale Rappresentante dell'impresa gli obblighi di formazione degli operatori in merito al trasporto di merci pericolose e di redazione della "Relazione di Incidente", qualora prevista.

Nessuna esenzione è infine stata definita per le attività connesse alle modalità di trasporto ferroviaria (RID) e per vie navigabili interne (ADN).

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/SG>

RENTRI: PUBBLICATO IL DECRETO DIRETTORIALE N° 97 DEL 21 SETTEMBRE 2023 RELATIVO A SCADENZE E TEMPISTICHE DI ISCRIZIONE

Il 25 settembre 2023 è stato pubblicato da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il Decreto Direttoriale n. 97 del 21 settembre 2023 che fornisce indicazioni puntuali ed omogenee sulle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste, così da semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, degli adempimenti previsti dal D.M. n. 59/2023, “Regolamento relativo alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Di seguito la tabella allegata al Provvedimento con le scadenze previste

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI	
<i>L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/dd_97.22-09-2023.pdf

CONFIMI INDUSTRIA E INAIL: CONVEGNO "LA SANIFICAZIONE NEL POST PANDEMIA", 12 OTTOBRE ORE 10:30

INAIL e Confimi Industria organizzano un momento di incontro con le imprese per presentare, in maniera pragmatica, gli esiti del protocollo triennale in essere fra l'Istituto e la Confederazione e che sarà focalizzato principalmente sul tema della sanificazione.

L'appuntamento è per giovedì 12 ottobre dalle ore 10:30 alle ore 13:00 alla fiera Ambiente e Lavoro di Bologna e contestualmente in webinar sulla piattaforma zoom ed illustrerà, nello specifico, i contenuti del Documento Tecnico realizzato da INAIL e Confimi Industria intitolato: **"La sanificazione nel post pandemia, la standardizzazione dei processi: sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro"**.

Per partecipare al convegno (sia in presenza che da remoto) occorre registrarsi, entro il 8 ottobre p.v., al link di seguito

<https://www.confimi.it/press-media/comunicati-stampa/1714-la-sanificazione-nel-post-pandemia-lappuntamento-inail-e-confimi-industria>

**PRODOTTI SIDERURGICI
IMPORT DAL 30 SETTEMBRE 2023
AVVISO DI ADM SULLE PROVE DI ORIGINE PRESENTABILI**

Segnaliamo alle aziende interessate che lo scorso 22.09 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato un [Avviso^{\[1\]}](#) sulle prove che possono essere presentate dagli operatori UE per attestare che i prodotti siderurgici importati nell’UE osservano il divieto posto dall’articolo 3 octies, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento UE 833/2014.

Nell’Avviso ADM ricorda che:

- è vietato importare o acquistare, a decorrere dal 30.9.2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del Reg. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nello stesso allegato;
- il divieto di importazione si applica ai suddetti prodotti originari o esportati dalla Russia, a prescindere dal paese dal quale vengono importati;
- il Reg. 833/2014 richiede che all’atto dell’importazione l’importatore sia in grado di fornire **la prova attestante il paese di origine, diverso dalla Russia**, dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo;

ADM fa anche presente che la Commissione europea ha indicato, nelle FAQ sull’applicazione del Reg. 833/2014, il *Mill Test Certificate* (MTC) quale documento di prova possibile sia per i prodotti semilavorati che finiti (FAQ 11). Su questo punto, dopo aver premesso che la FAQ fornisce una mera indicazione operativa con valenza orientativa, ADM afferma che *“il MTC deve considerarsi una delle possibili prove di non incorporazione di prodotti siderurgici originari della Russia nei prodotti da importare”*.

L’Avviso conclude riportando che, *“salva diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti Servizi della Commissione europea, possono essere presi in considerazione quali documenti di prova idonei, oltre ai predetti MTC, le fatture, le bolle di consegna, i certificati di qualità, le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, i documenti di calcolo e di produzione, i documenti doganali del paese esportatore, la corrispondenza commerciale, le descrizioni di produzione così come le dichiarazioni del produttore o le clausole di esclusione nei contratti di vendita che dimostrano l’origine non russa dei prodotti siderurgici in questione.”*

Infine ADM comunica che l’esistenza della prova in questione deve essere indicata nella dichiarazione doganale utilizzando il codice Y824.

Info:

Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544/280216 – Cell. 338/6644525 - ceccarelli@confimromagna.it

**INCENTIVO PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE POSTICIPANO IL PENSIONAMENTO:
ISTRUZIONI INPS**

L'art. 1 della legge n. 197/2022 (di Bilancio 2023 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023) ha previsto:

- al comma 286: *“I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”*;
- al comma 287: *“Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

In attuazione della predetta norma, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2023), successivamente modificato all’art. 1, c. 5 ^(*), con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.

(*) All’articolo 1, comma 5, del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 19, seconda colonna, dove è scritto: «...in caso di conseguimento di una pensione diretta, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico...», leggasi: **«...in caso di conseguimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, ovvero al conseguimento del requisito anagrafico...»**.

Di conseguenza l’INPS, con la circolare n. 82 del 22 settembre u.s., ha divulgato le seguenti istruzioni.

L’art. 1, c. 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, inserendo l’art. 14.1, il quale dispone che: **“In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata**

al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» [...]”.

Pertanto, **i lavoratori dipendenti**, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, **che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l'attività lavorativa dipendente**, hanno facoltà di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all'Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l'art. 1, c. 3, del decreto attuativo).

Con riferimento alle domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia espliciti effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:

- il **datore di lavoro** è sollevato dall'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l'obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

FACOLTÀ DI RINUNCIA ALL'ACCREDITO CONTRIBUTIVO

La facoltà di rinuncia all'accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell'incentivo al posticipo del pensionamento.

Fermo restando quanto sopra chiarito, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima

decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all'art. 24, c. 6, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di rinuncia all'accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, c. 6, del d.l. n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell'esercizio della facoltà di rinuncia.

La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (art. 1, c. 6, del decreto attuativo).

Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata dall'INPS anche sul nuovo rapporto di lavoro (art. 2, c. 5, del decreto attuativo). In tali casi l'Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale".

La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell'art. 1, c. 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'INCENTIVO E DECORRENZA DELL'ESONERO

Possono accedere all'incentivo di cui all'art. 1, c. 286, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.

In particolare, da un punto di vista soggettivo, l'incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1 del d.l. n. 4/2019;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche *pro quota*, delle gestioni previste dall'art. 14.1 del d.l. n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, c. 6, del d.l. n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione.

Per effetto di quanto dispone l'art. 1, c. 3, del decreto attuativo l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.

Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l'esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.

Con riferimento alle domande di rinuncia all'accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia espliciti effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.

Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l'esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.

ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'INCENTIVO

L'incentivo in oggetto consiste nell'abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l'importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.

Le somme così erogate, ai sensi dell'art. 1, c. 4, del decreto attuativo, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.

Sotto il profilo temporale, l'incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, c. 6, del d.l. n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell'età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un'unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche *pro quota*, delle gestioni previste dall'art. 14.1 del d.l. n. 4/2019.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

L'incentivo in argomento, sostanziandosi nell'abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all'assunzione; di conseguenza, non è soggetto all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015.

Inoltre, operando l'incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006.

EFFETTI SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell'aliquota di finanziamento e di computo di cui all'art. 1, c. 8, della legge n. 335/1995, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.

Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell'importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l'esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall'incentivo, l'aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo soggettivo, l'incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell'attività lavorativa dipendente.

Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Inoltre, poiché l'incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell'incentivo in commento non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Ai sensi dell'art. 1, c. 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, l'incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell'esonero applicato, così determinando un abbattimento dell'accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.

L'incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.

Infine, considerato il carattere speciale della previsione di cui all'art. 1, c. 8, del decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l'incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore ^[1] l'incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del decreto attuativo il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all'INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell'incentivo.

Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell'incentivo al posticipo del pensionamento, l'Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l'esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio "Comunicazione bidirezionale", l'accoglimento della stessa.

Solo all'esito dell'avvenuta comunicazione da parte dell'INPS al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.

Qualora la decorrenza dell'incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell'incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi.

1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell'esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022, e dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l'elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.

2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell'esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall'art. 1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall'art. 39 del d.l. n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell'esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall'art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall'art. 39 del decreto-legge n. 48/2023”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell'attributo <TipIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l'elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell'elemento <BaseRif> deve essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore al netto dell'esonero di cui sopra, relativo alla specifica competenza.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell'incentivo al posticipo del pensionamento, l'elemento <Contributi> della Gestione pensionistica deve essere compilato con l'importo complessivo dei contributi commisurati all'imponibile dichiarato e all'aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore.

Per esporre il beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore vengono istituiti i seguenti Codici Recupero:

- **52:** “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- **53:** “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”,

che devono essere valorizzati nell’apposito elemento <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> a seconda che il lavoratore benefici o meno nel mese dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023.

Gli altri elementi di <RecuperoSgravi> da compilare sono:

- <AnnoRif>;
- <MeseRif>;
- <AltroImponibile>, nel quale si deve esporre l’importo della retribuzione imponibile oggetto di esonero;
- <Importo>, nel quale deve essere indicato il contributo oggetto di esonero corrispondente all’intero valore dei contributi dovuti a carico del lavoratore o alla quota parte differenziale qualora lo stesso benefici per tali contributi, di altri esoneri previsti nel mese.

Per i periodi in cui il lavoratore doveva beneficiare dell’esonero in oggetto, per i quali nel frattempo siano stati versati i contributi a suo carico nella misura piena, si deve trasmettere l’elemento V1, Causale 5, con tutti i dati giuridici ed economici del periodo a correzione di quanto precedentemente dichiarato, inserendo anche uno dei citati Codici Recupero secondo le modalità illustrate.

L’elemento V1, Causale 5, deve altresì essere trasmesso in caso di revoca, per i periodi nei quali il beneficio dichiarato non doveva essere riconosciuto, omettendo in questo caso l’indicazione di uno dei citati Codici Recupero previsti per la disciplina in oggetto già esposti in <RecuperoSgravi>.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL’ESONERO NELLA SEZIONE <POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS

I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivo al posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
- in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “PP”, avente il significato di “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.

Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- <CodAgi> con il codice agevolazione “PA”, che assume il significato di “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”;
- <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi a partire dalla competenza aprile 2023.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE PER I RAPPORTI DI LAVORO DOMESTICO

In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’INPS - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.

Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.

Si riportano di seguito le tabelle relative agli importi dei contributi.

A. Senza contributo aggiuntivo di cui all’art. 2, c. 28, della legge n. 92/2012

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAUF	Senza quota CUAUF ⁽¹⁾
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,18 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,19 (0,00) ⁽²⁾
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,33 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,34 (0,00) ⁽²⁾
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 1,62 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,63 (0,00) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 0,86 (0,00) ⁽²⁾	€ 0,87 (0,00) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

⁽²⁾ Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.

B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all'art. 2, c. 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF ⁽¹⁾
fino a € 8,92	€ 7,90	€ 1,29 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,30 (0,00) ⁽²⁾
oltre € 8,92 fino a € 10,86	€ 8,92	€ 1,46 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,47 (0,00) ⁽²⁾
oltre € 10,86	€ 10,86	€ 1,77 (0,00) ⁽²⁾	€ 1,78 (0,00) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,75	€ 0,94 (0,00) ⁽²⁾	€ 0,95 (0,00) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

⁽²⁾ Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.

^[1] Per es., l'art. 4, c. 3, della legge n. 381/1991, secondo cui "le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero", e lo sgravio disciplinato dall'art. 6 del d.l. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998, e successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del Codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997.

**DECRETO ALLUVIONE E SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I RICORSI AMMINISTRATIVI IN
MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI ASSICURATIVI: AGGIORNAMENTO
DELLE ISTRUZIONI INAIL**

Con il d.l. n. 61 dell'1 giugno 2023, vigente dal giorno successivo, sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire da maggio scorso, inclusa la sospensione di una serie di termini, tra cui quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei territori di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge (il cui testo è stato pubblicato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023; dei suoi contenuti si è trattato sui notiziari nn. 23, 24, 25, 26 e 27 del 2023).

Di conseguenza l'INAIL, con l'acclusa circolare 25/9/2023 n. 43, a parziale modifica delle precedenti indicazioni diramate con la circolare 24/7/2023 n. 33 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2023) e in base agli emendamenti apportati al d.l. n. 61/2023 dalla legge di conversione n. 100 del 31 luglio u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2023), fornisce le **istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi.**

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 43

Roma, 25 settembre 2023

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali
e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato
all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione
della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. Sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

Quadro normativo

- /// **Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi". Articoli 2 e 4.
- /// **Circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33:** "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61".

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

La legge in argomento, in particolare, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 2, comma 4, quarto periodo, del suddetto decreto-legge, in base al quale con la circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33 sono state fornite, al paragrafo F., le istruzioni per l'applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.

A parziale modifica delle precedenti indicazioni si forniscono le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai predetti ricorsi amministrativi.

Periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi

La legge 31 luglio 2023, n. 100 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 ha disposto che *All'articolo 2: (...) al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole «amministrativi e» sono soppresse; (...).*

Essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione¹, la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, non è più l'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, ma l'articolo 4 del medesimo provvedimento.

Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2².

¹ Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, in vigore dal 2 giugno al 31 luglio 2023:

4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

² Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, testo in vigore dal 1° agosto 2023:

1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.

Per l'ambito applicativo delle sospensioni si rinvia alla circolare Inail 24 luglio 2023, n.33.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all'allegato 1.

COMUNICAZIONE INPS DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE ANOMALE AI DATORI DI LAVORO E AGLI INTERMEDIARI

L'INPS, con il **Piano di Evoluzione dei Servizi 2023**, ha individuato tra i suoi obiettivi quello di ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla **sistemazione della posizione assicurativa**.

Al fine di raggiungere tale obiettivo e accrescere il valore generato per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, è stato previsto l'invio di apposite **comunicazioni ai datori di lavoro e agli intermediari** delle **posizioni anomale** rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale.

Di conseguenza l'Ente di previdenza, con il messaggio n. 3396 del 28 settembre 2023, ha comunicato che «si è concluso il progetto con il quale viene attuato il citato intervento per ridurre le anomalie e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori assicurati.

Con frequenza periodica, saranno quindi inviate comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i *ticket* di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un'anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti.

Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l'elenco dei *ticket*, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie.

Tali comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del "**Cruscotto CIG e Fondi**", facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell'Istituto.

Il citato Cruscotto (cfr. il messaggio n. 4065 del 7 novembre 2019), infatti, fornisce in tempo reale un riepilogo dei datori di lavoro iscritti alle diverse Gestioni previdenziali dell'Istituto, i quali potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per verificare:

- il corretto contenuto dei flussi Uniemens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l'evidenza delle eventuali anomalie e la spiegazione degli errori riscontrati;
- il montante generato per ciascuna autorizzazione e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni Uniemens relative ai soggetti datoriali afferenti ai Fondi di solidarietà.

Analoga comunicazione sarà inviata agli intermediari, con il prospetto delle posizioni per le quali risultano delegati.

Come ulteriore misura proattiva nei confronti del datore di lavoro, nel “Cassetto Previdenziale del contribuente” è presente la funzionalità “Evidenze CIG” (cfr. il messaggio n. 3455 del 20 settembre 2018 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2018, N.d.R.), che consente di monitorare i conguagli relativi alle autorizzazioni CIG gestite con il sistema dei *ticket*, nonché agevolare la visualizzazione di errori che potrebbero determinare differenze di importi conguagliati comunicati con nota di rettifica.

Tale funzionalità fornisce l’elenco, per posizione assicurativa, di tutte le evidenze CIG con *ticket*».